



# CITTÀ DI MODUGNO

## Area Metropolitana di Bari

Ufficio del Sindaco

**Ordinanza Sindacale N. 7/2026**

**OGGETTO: Ordinanza per l'eliminazione dei fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alle sedi ferroviarie**

### IL SINDACO

**Visto** il D.lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

**Visto** il D.lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50 comma 5;

**Visto** il D.P.R. n. 753 del 1990 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” che disciplina:

- all’art. 48 “è vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze (...)”;
- all’art. 52 “lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. (...) le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36”;
- all’art. 55 “terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”;
- all’art. 56 “Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.



# CITTÀ DI MODUGNO

## Area Metropolitana di Bari

*Ufficio del Sindaco*

*Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili”.*

### **Preso atto**

- della nota PEC delle Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale - Bari recante prot. RFI.DOIT.BA.UT\PEC\P\2026\0001404 e acquisita al protocollo Generale del Comune di Modugno in data 21/05/2026 con n. 26619 avente ad oggetto “*Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio per prevenzione incendi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea Bari -Taranto*”;
- della nota PEC delle Ferrovie Appulo Lucane - prot n. 20260007495 - 177140|869 e acquisita al protocollo Generale del Comune di Modugno in data 21/05/2026 con n. 27339 avente ad oggetto “*Richiesta Ordinanza Sindacale per eliminazione fattori di rischio ambientale stagionale, presenza di vegetazione e depositi di materiale nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie, pericolo incendio, nelle aree interessate dalla linea ferroviarie delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.*”

con le quali si chiede “*l’adozione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di “grave pericolosità” a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario*”

**Considerato** che con l’aprossimarsi della stagione estiva, la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo la linea ferroviaria rappresenta un potenziale pericolo per l’alta probabilità d’innesco e sviluppo d’incendio con conseguente interruzione/turbativa alla circolazione dei treni e/o danni agli impianti e all’infrastruttura ferroviaria.

**Ritenuto** opportuno dare attuazione a quanto prescritto dal D.P.R. n. 753 del 1990 nei precetti normativi innanzi richiamati ovvero che lungo i tracciati della linea ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla più vicina rotaia.

**Atteso che** il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti



# CITTÀ DI MODUGNO

## Area Metropolitana di Bari

*Ufficio del Sindaco*

contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 753 del 1990 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";
- la Legge n. 689/81 e ss.mm.ii.

**ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Modugno, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e lungo le fasce di rispetto determinate dal D.P.R. del 11.07.1980 n. 753, di verificare ed eliminare, i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e propagazione, come descritti dagli articoli 48, 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/1980, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, e di provvedere:

- alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.

**AVVERTE**

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli articoli 38 e 63 del DPR 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Per tutto quanto sopra,



**CITTÀ DI MODUGNO**  
**Area Metropolitana di Bari**

*Ufficio del Sindaco*

**DISPONE**

- a) che il Comando di Polizia Locale ponga in essere tutte le iniziative necessarie alla vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza sull'intero territorio comunale;
- b) la trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti soggetti:
- Comando Polizia Locale
  - Comando Stazione Carabinieri di Modugno
  - Comando Provinciale dei VV.FF. di Bari
  - Prefettura di Bari
  - Comando Regionale Carabinieri Forestali Puglia
  - R.F.I. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Territoriale Produzione di Bari
  - Ferrovie Apulo Lucane “
- c) la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web istituzionale e sull'Albo Pretorio online, e che della stessa venga data ampia pubblicità attraverso affissione pubblica e tutti gli strumenti ritenuti utili per la sua massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo” e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.

Il Responsabile del Servizio 3

Dott. Marco Perillo

Il Sindaco del Comune di Modugno

Ing. Nicola Bonasia